

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1986

che modifica la direttiva 65/66/CEE relativa alla fissazione di requisiti di purezza specifici per i conservanti che possono essere impiegati nei prodotti destinati all'alimentazione umana

(86/604/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/54/CEE del Consiglio, del 5 novembre 1963, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservanti che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/585/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 65/66/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 76/463/CEE⁽⁴⁾, ha fissato requisiti di purezza specifici per i conservanti elencati in allegato

alla direttiva 64/54/CEE; che detto allegato è stato integrato alla direttiva 85/585/CEE che ha aggiunto all'elenco dei conservanti autorizzati il solfito acido di potassio (bisolfito di potassio);

considerando che è necessario fissare i requisiti di purezza specifici per questo conservante,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato della direttiva 65/66/CEE tra le voci E 227 e E 230 è inserita la voce seguente:

« E 228 Solfito acido di potassio (bisolfito di potassio)

<i>Aspetto</i>	Soluzione limpida, incolore, preparata facendo gorgogliare anidride solforosa (SO ₂) E 220 in una soluzione acquosa di idrossido di potassio (KOH) di qualità alimentare
<i>Formula chimica</i>	KHSO ₃ in soluzione acquosa ⁽¹⁾
<i>Tenore</i>	Non meno di 280 g di KHSO ₃ per litro (oppure 150 g di SO ₂ per litro)
<i>Sodio</i>	Non più dell'1 % sulla base del tenore in SO ₂
<i>Selenio</i>	Non più di 10 mg/kg sulla base del tenore in SO ₂
<i>Cloruro</i>	Non più di 1 000 mg/kg espressi come Cl

⁽¹⁾ Altri sali di potassio dell'anidride solforosa possono essere presenti in seguito ad alterazione qualora la soluzione sia depositata in contenitori aperti.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JOPLING

⁽¹⁾ GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64.

⁽²⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 373/65.

⁽⁴⁾ GU n. L 126 del 14. 5. 1976, pag. 33.